



## Correzione

(art. 10 cpv. 1 LPubb)

---

# Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja

Modifica del 30 settembre 2008 (RU 2011 963; RS 0.232.121.42)

Tariffe, n. 1 2 e 3

Invece di:

### I. Domande internazionali rette esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960 o dall'Atto del 1999

Franchi svizzeri

- |   |      |
|---|------|
| 2. Tassa di pubblicazione*                |      |
| 2.1 Per ogni raffigurazione da pubblicare | 17.– |
| [...]                                     |      |

- \* Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un'organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse dovute all'Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % dell'importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un'organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa, e purché, in tal caso, la domanda internazionale sia retta esclusivamente dall'Atto del 1999. In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri.
- Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di base ammonta a 40 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 2 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale), la tassa di pubblicazione ammonta a 2 franchi svizzeri per ogni raffigurazione e a 15 franchi svizzeri per ogni pagina in più della prima in cui sono presentate una o più raffigurazioni, e la tassa supplementare quando la descrizione supera le 100 parole ammonta a 1 franco svizzero per ogni gruppo di cinque parole in più della centesima parola.

---

Franchi svizzeri

2.3	Per ogni pagina supplementare sulla quale sono presentate una o più raffigurazioni (quando le raffigurazioni sono presentate su carta)	150.–
3.	Tassa supplementare se la descrizione supera le 100 parole (per parola)*	2.–

**Leggasi:**

**I. Domande internazionali rette esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960 o dall'Atto del 1999**

Franchi svizzeri

2.	Tassa di pubblicazione*	
2.1	Per ogni raffigurazione da pubblicare	17.–
2.2	Per ogni pagina supplementare sulla quale sono presentate una o più raffigurazioni (quando le raffigurazioni sono presentate su carta)	150.–
2.3	<i>Abrogato</i>	
3.	Tassa supplementare se la descrizione supera le 100 parole (per ogni parola oltre la centesima)*	2.–

- \* Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un'organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse dovute all'Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % dell'importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un'organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa, e purché, in tal caso, la domanda internazionale sia retta esclusivamente dall'Atto del 1999. In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri.
- Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di base ammonta a 40 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 2 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale), la tassa di pubblicazione ammonta a 2 franchi svizzeri per ogni raffigurazione e a 15 franchi svizzeri per ogni pagina in più della prima in cui sono presentate una o più raffigurazioni, e la tassa supplementare quando la descrizione supera le 100 parole ammonta a 1 franco svizzero per ogni gruppo di cinque parole in più della centesima parola.

**Modifica del 17 luglio 2024 (RU 2025 20; RS 0.232.121.42)**

*Regola 12 cpv. 1) let. a) punti iii)*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Tariffe, n. I 5*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

23 luglio 2025

Cancelleria federale

